



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 19 maggio 2014 n.77

(Ratifica Decreto Delegato 4 marzo 2014 n.24)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 4 marzo 2014 n.24 – “Disposizioni relative al regime delle sanzioni amministrative di competenza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dell'Agenzia di Informazione Finanziaria ed alle responsabilità degli organi sociali”, promulgato:

Visto l'articolo 41, comma 2, della Legge 21 dicembre 2012 n.150;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.8 adottata nella seduta del 18 febbraio 2014;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 aprile 2014;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.22 del 13 maggio 2014;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 4 marzo 2014 n.24 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

DISPOSIZIONI RELATIVE AL REGIME DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E DELL'AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA ED ALLE RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI

CAPO I Norme generali

Art.1 (Premesse e finalità)

1. Il presente decreto delegato, in attuazione dell'articolo 41, secondo comma della Legge 21 dicembre 2012 n.150, riforma il regime delle sanzioni pecuniarie amministrative di competenza della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (Banca Centrale) e dell'Agenzia di Informazione Finanziaria (Agenzia), definito dalla Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modificazioni, dalla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modificazioni e dal Decreto 30 maggio 2006 n.76 e successive modificazioni, al fine di:

- a) rendere più graduale l'applicazione delle sanzioni rispetto alla gravità della violazione;
- b) ridefinire il regime delle impugnazioni;
- c) chiarire i principi ai quali le responsabilità degli organi sociali devono uniformarsi.

CAPO II

Sanzioni di competenza di Banca Centrale

SEZIONE I

Modifiche alla Legge 29 giugno 2005 n.96

Art.2

(Modifiche all'articolo 31 della Legge n.96/2005)

1. L'articolo 31 della Legge 29 giugno 2005 n.96 è sostituito dal seguente:

“Art. 31
(Sanzioni)

1. Fatte salve le sanzioni penali, ove previste, chiunque violi le disposizioni della presente legge, di quelle che regolano specificatamente ciascuna funzione attribuita alla Banca Centrale nonché dei decreti attuativi e dei provvedimenti regolamentari di cui al precedente articolo 30, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria.
2. Con apposito decreto, sentito il parere del CCR, su proposta della Banca Centrale, sono individuate:
 - a) le disposizioni la cui violazione è sanzionata;
 - b) i responsabili delle violazioni;
 - c) il limite minimo e massimo dell'importo di ciascuna sanzione amministrativa pecuniaria, senza scendere, nel minimo, al di sotto di euro 50,00 o salire, nel massimo, al di sopra di euro 50.000,00 affinché le sanzioni risultino adeguatamente efficaci, proporzionate e dissuasive;
 - d) la procedura sanzionatoria nelle sue varie fasi, con speciale disciplina per modalità e termini di notifica ai soggetti interessati.
3. L'entità della singola sanzione è stabilita dalla Banca Centrale secondo il principio di proporzionalità, ossia determinandone l'entità fra il minimo e il massimo, in ragione della gravità della violazione, tenuto cioè conto anche dei seguenti elementi:
 - a) la durata della violazione;
 - b) le dimensioni del soggetto giuridico e del gruppo di appartenenza;
 - c) i riflessi, anche potenziali, della violazione sulla situazione tecnica, organizzativa e gestionale del soggetto vigilato e del gruppo di appartenenza nonché l'eventuale assunzione nei confronti del soggetto vigilato, ai quali i responsabili appartengono, di misure inibitorie, di provvedimenti specifici o di procedimenti straordinari;
 - d) l'attendibilità della rappresentazione della situazione aziendale fornita alla Banca Centrale;
 - e) le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione;
 - f) i casi di reiterazione della violazione;
 - g) i riflessi, anche potenziali, sulla clientela, su altri portatori di interessi qualificati o in generale sulla stabilità e la reputazione del sistema finanziario nazionale;
 - h) l'eventuale ravvedimento operoso ossia l'attività svolta dai soggetti responsabili o dal soggetto vigilato di appartenenza per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione;
 - i) il grado di responsabilità personale dei soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria, in relazione agli elementi informativi disponibili, quali, a titolo esemplificativo, l'assetto dei poteri, le condotte concretamente tenute, la durata dell'incarico.
4. E' applicata una sola sanzione in presenza di un'unica azione od omissione, anche quando

sia commessa la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione, ferma restando l'applicazione del criterio di commisurazione di cui alla lettera e) del precedente comma 3.

5. Non sono soggette a sanzione quelle specifiche azioni od omissioni che essendo già state oggetto di analisi in occasione di precedenti ispezioni da parte di Banca Centrale, non siano state ritenute concretare una violazione, fatti salvi i casi di successiva acquisizione di nuovi documenti o nuove informazioni riferibili alle summenzionate azioni od omissioni. Non sono, altresì, assoggettati a sanzione, se esenti da colpa:

- a) l'amministratore o il sindaco che abbia rilevato la violazione derivante da deliberazione collegiale, curando che di tale rilievo si facesse inserzione nei libri o nelle comunicazioni sociali e abbia presentato formale e tempestiva segnalazione a Banca Centrale;
- b) la società di revisione, l'incaricato della revisione o l'attuario che, avendo rilevato la violazione, abbia fatto constare il proprio rilievo nelle forme di legge previste e presentato formale e tempestiva segnalazione alla Banca Centrale;
- c) gli ulteriori soggetti passibili di procedura sanzionatoria, come individuati dal decreto delegato di cui al superiore comma 2 che, avendo rilevato la violazione nell'esercizio delle proprie funzioni, abbiano presentato formale e tempestiva segnalazione alla Banca Centrale.

6. Il procedimento sanzionatorio:

- a) è avviato dalla Banca Centrale entro 9 mesi dalla rilevazione delle violazioni mediante contestazione degli addebiti agli interessati in cui viene reso noto il riferimento all'ispezione, all'attività di vigilanza, alla scadenza inadempita o alla documentazione acquisita dalla quale le violazioni contestate sono emerse;
- b) si conclude - tenuto conto delle eventuali controdeduzioni presentate dai soggetti interessati nel termine di 30 giorni eventualmente prorogabili su disposizione di Banca Centrale - entro 60 giorni dall'avvio del procedimento medesimo cioè dalla notifica della contestazione di cui sopra, con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione amministrativa mediante provvedimento motivato contenente l'ingiunzione di pagamento. In caso di concessione di proroga per la presentazione delle controdeduzioni, il predetto termine di 60 giorni è aumentato del numero di giorni di proroga concessi.

7. La sanzione amministrativa è estinta dal soggetto sanzionato mediante pagamento alla Banca Centrale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

8. Le persone giuridiche alle quali appartengono i responsabili delle violazioni rispondono in solido con questi del pagamento della sanzione comminata con obbligo di rivalsa nei confronti dei responsabili.

9. La facoltà di estinguere la sanzione mediante oblazione volontaria compete al responsabile della violazione ed è esercitata attraverso il pagamento di somma pari alla metà della sanzione comminata.

10. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo, nelle forme e nei termini di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68, fatta salva la possibilità per il Giudice di derogare, nell'ambito dei ricorsi avverso le sanzioni comminate da Banca Centrale, a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 della legge medesima.

11. La proposizione di ricorso giurisdizionale a mente del precedente comma 10 produce effetto sospensivo del provvedimento sanzionatorio che diviene, pertanto, efficace ed esecutivo col passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso.

12. Banca Centrale, qualora né il soggetto sanzionato né la persona giuridica solidalmente responsabile abbiano provveduto al pagamento della sanzione divenuta inoppugnabile, si avvale, per l'incasso delle somme, della procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70. L'esazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avverrà pertanto con le medesime modalità dell'esazione delle tasse, imposte, tributi, sanzioni e ogni altra entrata di spettanza dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato.

13. La Banca Centrale trasferisce all'Ecc.ma Camera quanto incassato a titolo di sanzioni, al netto delle eventuali spese legali sostenute per resistere ai ricorsi di cui al superiore comma 10; tali importi saranno imputati su uno specifico capitolo "Interventi sul sistema bancario finanziario e assicurativo" del Bilancio dello Stato.

14. Le violazioni amministrative pecuniarie definite dalla presente legge e dal decreto delegato di cui al comma 2 sono comprese nell'elenco che annualmente il Giudice Amministrativo d'Appello propone ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68.”.

Art.3

(Modifiche all'articolo 32 della Legge n.96/2005)

1. L'articolo 32 della Legge 29 giugno 2005 n.96 è così sostituito:

“Art. 32
(Pubblicità delle sanzioni)

1. Banca Centrale può, nei casi e nelle modalità che ritiene più opportuni, dare pubblicità al provvedimento di sanzione pecuniaria e dei soggetti destinatari del medesimo provvedimento, solo nei casi di provvedimento inoppugnabile.”.

SEZIONE II

Modifiche alla Legge 17 novembre 2005 n.165

Art.4

(Modifiche all'articolo 141 della Legge n.165/2005)

1. L'articolo 141 della Legge 17 novembre 2005 n.165 è così sostituito:

“Art. 141
(Sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie comminate da parte della Banca Centrale nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono disciplinate dall'articolo 31 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e dal relativo decreto delegato attuativo.”.

Art.5

(Abrogazione dell'articolo 146 della Legge n.165/2005)

1. L'articolo 146 della Legge 17 novembre 2005 n.165 è abrogato.

SEZIONE III

Modifiche al Decreto 30 maggio 2006 n.76

Art.6

(Modifica del titolo del Decreto n.76/2006)

1. Il Decreto 30 maggio 2006 n.76 è così ridenominato: “Fattispecie sanzionabili relative alle disposizioni della Legge 29 giugno 2005 n.96 e dei provvedimenti emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino”.

Art.7

(Modifica dell'articolo 19 del Decreto n.76/2006)

1. L'articolo 19 del Decreto 30 maggio 2006 n.76 è così sostituito:

“Art.19

(Normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo)

1. La mancata ottemperanza alle istruzioni emanate dall'Agenzia di Informazione Finanziaria ai sensi della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modificazioni, è punita con sanzione amministrativa irrogata dall'Agenzia di Informazione Finanziaria secondo quanto previsto dalla citata Legge n.92/2008.”.

Art.8

(Modifica dell'articolo 22 del Decreto n.76/2006)

1. L'articolo 22 del Decreto 30 maggio 2006 n.76 è così sostituito:

“Art.22

(Responsabili delle violazioni)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto delegato, fatte salve le violazioni punibili in capo a chiunque, sono dirette a tutti i soggetti sottoposti alla potestà sanzionatoria di Banca Centrale nell'esercizio delle pubbliche funzioni che le leggi e decreti le assegnano, in particolare:

- a) ai soggetti vigilati, incluso l'Ente Poste per i servizi finanziari prestati;
- b) alle società di partecipazione rientranti nella nozione di imprese capogruppo ai sensi dell'articolo 54 della LISF;
- c) agli offerenti ed emittenti di cui alla Parte III della LISF;
- d) ai titolari di partecipazioni rilevanti di cui alla Parte I, Titolo IV, della LISF;
- e) ai soggetti obbligati verso l'Ufficio Registro dei Trust ai sensi della Legge 1° marzo 2010 n.42 e successive modifiche;
- f) ai gestori del contante ai sensi della Legge 29 luglio 2013 n.101;
- g) alle imprese autorizzate all'acquisto di oro greggio ai sensi della Legge 25 aprile 1996 n.41.

2. Nell'ambito delle persone giuridiche, in presenza di dolo o colpa anche omissiva, sono sottoposti a procedura sanzionatoria:

- a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo;
- b) i dipendenti ai quali è affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni aziendali operative o di controllo interno, purché i fatti siano riconducibili all'ambito di responsabilità, omissive o commissive, dei soggetti ai quali la violazione viene contestata;
- c) coloro che operano sulla base di rapporti, anche diversi dal rapporto di lavoro subordinato, che ne determinano l'inserimento nella struttura organizzativa, purché i fatti siano riconducibili all'ambito di responsabilità, omissive o commissive, dei soggetti ai quali la violazione viene contestata;
- d) i soggetti incaricati della revisione contabile, per violazione delle proprie responsabilità, per mancata comunicazione a Banca Centrale di atti o fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire grave violazione delle norme vigenti ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio sul bilancio, nonché per il mancato invio a Banca Centrale di ogni altro dato o documento richiesto.

3. La sanzione pecuniaria, quando indirizzata alle persone fisiche, ha carattere personale, tuttavia le persone giuridiche alle quali appartengono gli autori delle violazioni rispondono in solido del pagamento della sanzione secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 8 della Legge 29 giugno 2005 n.96 e successive modificazioni.”.

Art.9

(Modifica dell'articolo 23 del Decreto n.76/2006)

1. L'articolo 23 del Decreto 30 maggio 2006 n.76 è così sostituito:

“Art 23
(Principi, criteri e procedure)

1. L'attività sanzionatoria è ispirata a un approccio:
 - a) dissuasivo, tale da scoraggiare la violazione delle regole e la reiterazione del comportamento anomalo;
 - b) proporzionale, al fine di graduare l'intervento sanzionatorio in relazione alla gravità delle violazioni;
 - c) oggettivo, per assicurare omogeneità di giudizio nella concreta valutazione delle diverse fattispecie;
 - d) trasparente, nei confronti del soggetto sanzionato, le cui eventuali controdeduzioni integrano il quadro conoscitivo, completando gli elementi acquisiti nel corso dell'analisi documentale e ispettiva.
2. Banca Centrale, nel rispetto della procedura descritta ai commi seguenti, accerta le violazioni, conduce l'istruttoria, irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati di non aver dato seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti.
3. La procedura sanzionatoria di Banca Centrale si articola nelle seguenti fasi:
 - a) contestazione delle violazioni rilevate;
 - b) presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale;
 - c) valutazione del complesso degli elementi istruttori;
 - d) proposta da parte dell'unità organizzativa responsabile all'organo statutario competente di irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento;
 - e) adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del procedimento da parte dell'organo statutario competente;
 - f) notifica del provvedimento sanzionatorio;
 - g) eventuale pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.
4. Ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 31, comma 6, lettera a) dello Statuto di Banca Centrale, la rilevazione delle violazioni coincide con la data in cui:
 - a) scadono invano i termini per l'invio, il deposito o la consegna a Banca Centrale di informazioni, documenti, comunicazioni o segnalazioni, anche periodiche/statistiche;
 - b) scadono i termini per la presentazione a Banca Centrale delle considerazioni in ordine a quanto emerso dai verbali ispettivi consegnati ai soggetti interessati;
 - c) pervengono a Banca Centrale, su base cartolare, anche non periodica, i documenti da cui emerge l'infrazione.
5. La contestazione delle violazioni viene notificata secondo quanto previsto dall'articolo 17 della Legge 29 luglio 2013 n.100.
6. L'atto di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarlo come atto introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:
 - a) il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza, alla scadenza inadempita o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa la violazione;
 - b) la data in cui si è conclusa la rilevazione della violazione, ai sensi del superiore comma 4;
 - c) la descrizione della violazione commissiva od omissiva con indicazione del periodo in cui si assume essere stata realizzata in relazione al ruolo ed alla permanenza nell'incarico;
 - d) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
 - e) l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le violazioni e della persona giuridica solidalmente responsabile, a far pervenire all'unità organizzativa di cui sopra, responsabile del procedimento, eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni di calendario successivi la notifica;
 - f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di chiedere un'audizione personale entro il medesimo termine, originario o prorogato a mente del seguente comma 7, previsto per la presentazione delle controdeduzioni;
 - g) il termine di conclusione del procedimento amministrativo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 6, lettera b) dello Statuto di Banca Centrale.

7. La presentazione delle controdeduzioni, coerentemente al principio di difesa di cui all'articolo 15 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, è un diritto di ciascun destinatario del procedimento sanzionatorio, incluse le persone giuridiche solidamente obbligate, esercitabile entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione. I soggetti interessati possono richiedere, con specifica istanza debitamente motivata e firmata dagli stessi, una proroga non superiore a 30 giorni, che può essere concessa, secondo criteri di proporzionalità, anche in relazione alle caratteristiche operativo-dimensionali dell'intermediario e alla complessità degli addebiti. La mancata presentazione di documenti difensivi non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria. Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati, ivi compreso il legale rappresentante della persona giuridica di appartenenza, o da alcuni di essi. Gli interessati possono altresì indicare nelle controdeduzioni l'indirizzo al quale inviare le successive comunicazioni relative alla procedura sanzionatoria. Al fine di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte in modo essenziale e sintetico, rispecchiando l'ordine delle contestazioni e allegando unicamente documentazione:

- a) pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte;
- b) non già nota a Banca Centrale
- c) ordinata e corredata da un elenco.

8. L'istruttoria è la valutazione del complesso degli elementi a disposizione ai fini della proposta all'organo statutario competente di irrogazione della sanzione oppure di archiviazione. L'unità organizzativa responsabile della fase istruttoria:

- a) cura la tenuta di tutti gli atti e documenti utilizzati nel corso della procedura sanzionatoria;
- b) verifica che sia correttamente instaurato il contraddittorio con i destinatari delle contestazioni e sia salvaguardata la possibilità degli stessi di partecipare al procedimento amministrativo, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge;
- c) procede con l'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del procedimento sanzionatorio ed effettua, alla luce delle difese svolte dagli interessati, dei documenti di parte e del complesso delle informazioni raccolte, una ponderata valutazione degli addebiti contestati, della rilevanza delle violazioni e della responsabilità personale, secondo i criteri predeterminati all'articolo 31, comma 3 dello Statuto della Banca Centrale, incluso il ravvedimento operoso;
- d) presenta una proposta motivata all'organo statutario competente per l'irrogazione o per l'archiviazione.

9. L'adozione del provvedimento sanzionatorio o di archiviazione è di competenza del Consiglio Direttivo di Banca Centrale, fatta eccezione per i procedimenti sanzionatori di cui al Titolo I del presente Decreto che, in quanto afferenti alla gestione dell'autonoma funzione di vigilanza di cui alla LISF, hanno per organo statutario competente il Coordinamento della Vigilanza di Banca Centrale. Il provvedimento deve essere adottato entro 30 giorni dalla scadenza del termine, originario o prorogato, per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto la contestazione.

10. L'archiviazione del procedimento è parimenti comunicata ai soggetti interessati.

11. Il provvedimento sanzionatorio deve riportare:

- a) l'atto di contestazione di cui al superiore comma 6 in allegato;
- b) la motivazione del provvedimento anche attraverso l'esplicitazione delle valutazioni in ordine alle eventuali controdeduzioni presentate dai destinatari del provvedimento;
- c) la determinazione dell'importo della sanzione da pagare e le relative modalità di estinzione;
- d) l'esposizione dei criteri adottati per la determinazione della sanzione che si ritiene applicabile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, dello Statuto di Banca Centrale;
- e) la facoltà di oblazione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 31, comma 9 dello Statuto di Banca Centrale;
- f) l'indicazione del termine di ricorso e dell'Autorità competente da adire.

12. La notifica del provvedimento sanzionatorio avviene conformemente a quanto previsto dal superiore comma 5 per la contestazione delle violazioni.

13. Alla notifica può seguire la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell'articolo 32 dello

Statuto della Banca Centrale, inclusa quella nell'apposita pagina del sito internet e nel Bollettino Ufficiale – Parte Amministrativa e Inserzioni. La pubblicazione o meno del provvedimento sanzionatorio è oggetto di specifica previsione all'interno del provvedimento medesimo.

14. Il pagamento della sanzione può essere eseguito nella misura ridotta prevista per l'oblazione volontaria se effettuato entro il termine di cui all'articolo 31, comma 7, della Legge n.96/2005. L'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 31, comma 12, dello Statuto di Banca Centrale avviene non prima di sei mesi dalla notifica del provvedimento sanzionatorio per il doppio dell'ammontare della sanzione. Nei casi di proposizione di ricorso amministrativo, i sei mesi decorrono dalla data di conclusione del procedimento giudiziario.”.

CAPO III

Sanzioni di competenza dell'Agenzia di Informazione Finanziaria

Art.10

(Modifica dell'articolo 70 della Legge n.92/2008)

1. L'articolo 70, comma 2, della Legge 17 giugno 2008 n.92 viene modificato così come segue:

“2. Se la violazione è commessa dal rappresentante, dai membri del Consiglio di Amministrazione o dai Sindaci, da un consulente che svolga attività di controllo esternalizzate con competenze in materia di antiriciclaggio, da un collaboratore o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, di un imprenditore individuale o di un professionista nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica, l'ente, l'imprenditore o il professionista sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.”.

Art.11

(Modifiche all'articolo 72 della Legge n.92/2008)

1. L'articolo 72 della Legge 17 giugno 2008 n.92 viene modificato così come segue:

“Art 72

(Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento sanzionatorio)

1. L'entità della singola sanzione è stabilita dall'Agenzia secondo il principio di proporzionalità, ossia determinandone l'entità fra il minimo e il massimo, in ragione della gravità della violazione, tenuto cioè conto anche dei seguenti elementi:

- a) la durata della violazione;
 - b) le dimensioni del soggetto designato e, per i soggetti finanziari, del gruppo di appartenenza;
 - c) le ipotesi in cui, con un'unica azione od omissione, sia commessa la violazione di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione;
 - d) i casi di reiterazione della violazione;
 - e) i riflessi sulla stabilità e la reputazione del sistema finanziario nazionale;
 - f) l'eventuale ravvedimento operoso ossia l'attività svolta dai soggetti responsabili o dal soggetto designato di appartenenza per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione;
 - g) il grado di responsabilità personale dei soggetti sottoposti alla procedura sanzionatoria, in relazione agli elementi informativi disponibili, quali, a titolo esemplificativo, l'assetto dei poteri dei soggetti finanziari, le condotte concretamente tenute, la durata dell'incarico.
2. Non sono assoggettati a sanzione, se esenti da colpa:
- a) l'amministratore o il sindaco che abbia rilevato la violazione derivante da deliberazione collegiale, curando che di tale rilievo si facesse inserzione nei libri o nelle comunicazioni sociali e ne abbia presentato formale e tempestiva segnalazione all'Agenzia;
 - b) gli ulteriori soggetti passibili di procedura sanzionatoria che, avendo rilevato la violazione nell'esercizio delle proprie funzioni, abbiano presentato formale e tempestiva segnalazione

all'Agenzia.

3. Non sono soggette a sanzione quelle specifiche azioni od omissioni che essendo già state oggetto di analisi in occasione di precedenti ispezioni da parte dell'Agenzia, non siano state ritenute concretare una violazione, fatti salvi i casi di successiva acquisizione di nuovi documenti o nuove informazioni riferibili alle summenzionate azioni od omissioni.

4. Il procedimento sanzionatorio:

a) è avviato dall'Agenzia entro 9 mesi dalla rilevazione delle violazioni mediante contestazione degli addebiti agli interessati in cui viene reso noto il riferimento all'ispezione, all'attività di vigilanza, alla scadenza inadempita o alla documentazione acquisita dalla quale le violazioni contestate sono emerse;

b) si conclude - tenuto conto delle eventuali controdeduzioni presentate dai soggetti interessati nel termine di 30 giorni eventualmente prorogabili su disposizione dell'Agenzia - entro 90 giorni dall'avvio del procedimento medesimo, cioè dalla notifica della contestazione di cui sopra, con l'archiviazione o con l'irrogazione della sanzione amministrativa mediante provvedimento motivato contenente l'ingiunzione di pagamento. In caso di concessione di proroga per la presentazione delle controdeduzioni, il predetto termine di 90 giorni è aumentato del numero di giorni di proroga concessi.

5. La sanzione amministrativa è estinta dal soggetto sanzionato mediante pagamento all'Agenzia entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio.

6. La facoltà di estinguere la sanzione mediante oblazione volontaria compete al responsabile della violazione ed è esercitata attraverso il pagamento di somma pari alla metà della sanzione comminata.

7. Contro il provvedimento sanzionatorio è ammesso ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo, nelle forme e nei termini di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n. 68, fatta salva la possibilità per il Giudice di derogare, nell'ambito dei ricorsi avverso le sanzioni comminate dall'Agenzia, a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 della legge medesima.

8. La proposizione di ricorso giurisdizionale a mente del precedente comma 7 produce effetto sospensivo del provvedimento sanzionatorio che diviene, pertanto, efficace ed esecutivo col passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del ricorso.

9. Scaduto il termine per il pagamento, qualora né il soggetto sanzionato né la persona giuridica solidalmente responsabilmente abbiano provveduto al pagamento della sanzione, l'Agenzia si avvale, per l'incasso delle somme, della procedura di riscossione tramite ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70. L'esazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avverrà pertanto con le medesime modalità dell'esazione delle tasse, imposte, tributi, sanzioni e ogni altra entrata di spettanza dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato.

10. L'Agenzia trasferisce all'Ecc.ma Camera quanto incassato a titolo di sanzioni, al netto delle eventuali spese legali sostenute per resistere ai ricorsi di cui al superiore comma 7; tali importi saranno imputati su uno specifico capitolo del Bilancio dello Stato.

11. Le violazioni amministrative pecuniarie definite dalla presente legge sono comprese nell'elenco che annualmente il Giudice Amministrativo d'Appello propone ai sensi dell'articolo 32 della Legge 28 giugno 1989 n.68.”.

Art.12

(Modifiche all'articolo 73 della Legge n.92/2008)

1. L'articolo 73 della Legge 17 giugno 2008 n.92 viene modificato così come segue:

“Art 73

(Pubblicazione delle sanzioni)

1. L'Agenzia può, nei casi e nelle modalità che ritiene più opportuni, dare pubblicità al provvedimento di sanzione pecuniaria e dei soggetti destinatari del medesimo provvedimento, solo nei casi di provvedimento inoppugnabile.”.

Art.13

(Modifica dell'articolo 74 della Legge n.92/2008)

1. L'articolo 74 della Legge 17 giugno 2008 n.92 viene modificato così come segue:

“Art 74

(Applicazione delle sanzioni)

1. L'Agenzia provvede all'accertamento delle violazioni amministrative e all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge secondo i criteri e le procedure di seguito descritte.
2. L'attività sanzionatoria è ispirata a un approccio:
 - a) dissuasivo, tale da scoraggiare la violazione delle regole e la reiterazione del comportamento anomalo;
 - b) proporzionale, al fine di graduare l'intervento sanzionatorio in relazione alla gravità delle violazioni;
 - c) oggettivo, per assicurare omogeneità di giudizio nella concreta valutazione delle diverse fattispecie;
 - d) trasparente, nei confronti del soggetto sanzionato, le cui eventuali controdeduzioni integrano il quadro conoscitivo, completando gli elementi acquisiti nel corso dell'analisi documentale e ispettiva.
3. L'Agenzia, nel rispetto della procedura descritta ai commi seguenti, accerta le violazioni, conduce l'istruttoria, irroga le sanzioni ovvero comunica agli interessati di non aver dato seguito alla procedura sanzionatoria avviata nei loro confronti.
4. La procedura sanzionatoria dell'Agenzia si articola nelle seguenti fasi:
 - a) contestazione delle violazioni rilevate;
 - b) presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale;
 - c) valutazione del complesso degli elementi istruttori;
 - d) proposta al Direttore o al Vice Direttore dell'Agenzia di irrogazione della sanzione o di archiviazione del procedimento;
 - e) adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione del procedimento da parte del Direttore o del Vice Direttore dell'Agenzia;
 - f) notifica del provvedimento sanzionatorio;
 - g) eventuale pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.
5. Ai fini del decorso dei termini di cui al superiore articolo 72, comma 4, lettera a), la rilevazione delle violazioni coincide con la data in cui:
 - a) vengono comunicati al soggetto designato i rilievi emersi in sede ispettiva mediante consegna a mani degli interessati ovvero spedizione del relativo verbale;
 - b) pervengono all'Agenzia i documenti, cartacei o elettronici, da cui emerge l'infrazione.
6. La contestazione delle violazioni viene notificata secondo quanto previsto dall'articolo 17 della Legge 29 luglio 2013 n.100.
7. L'atto di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarlo come atto introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:
 - a) il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza, alla scadenza inadempita o alla documentazione acquisita, dalla quale sia emersa la violazione;
 - b) la data in cui si è conclusa la rilevazione della violazione, ai sensi del superiore comma 5;
 - c) la descrizione della violazione commissiva od omissiva con indicazione del periodo in cui si assume essere stata realizzata in relazione al ruolo e alla permanenza nell'incarico;
 - d) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
 - e) l'invito, nei confronti dei soggetti cui sono contestate le violazioni e della persona giuridica solidalmente responsabile, a far pervenire all'Agenzia, eventuali controdeduzioni nel termine di 30 giorni di calendario successivi la notifica;
 - f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di chiedere un'audizione personale entro il medesimo termine, originario o prorogato a mente del successivo comma 9, previsto per la presentazione delle controdeduzioni;

g) il termine di conclusione del procedimento amministrativo, ai sensi di quanto previsto dal superiore articolo 72, comma 4, lettera b).

8. L'atto di contestazione delle violazioni, così come sopra dettagliato e notificato, può costituire parte integrante del verbale ispettivo con il quale le medesime violazioni contestate vengono rilevate.

9. La presentazione delle controdeduzioni, coerentemente al principio di difesa di cui all'articolo 15 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, è un diritto di ciascun destinatario del procedimento sanzionatorio, incluse le persone giuridiche solidamente obbligate, esercitabile entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione. I soggetti interessati possono richiedere, con specifica istanza debitamente motivata e firmata dagli stessi, una proroga non superiore a 30 giorni, che può essere concessa, secondo criteri di proporzionalità, anche in relazione alle caratteristiche operativo-dimensionali del soggetto designato e alla complessità degli addebiti. La mancata presentazione di documenti difensivi non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria. Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati, ivi compreso il legale rappresentante della persona giuridica di appartenenza, o da alcuni di essi. Gli interessati possono altresì indicare nelle controdeduzioni l'indirizzo al quale inviare le successive comunicazioni relative alla procedura sanzionatoria. Al fine di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte in modo essenziale e sintetico, rispecchiando l'ordine delle contestazioni e allegando unicamente documentazione:

- a) pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte;
- b) non già nota all'Agenzia;
- c) ordinata e corredata da un elenco.

10. L'istruttoria è la valutazione del complesso degli elementi a disposizione ai fini della proposta al Direttore o al Vice Direttore di irrogazione della sanzione oppure di archiviazione. L'Agenzia:

- a) cura la tenuta di tutti gli atti e documenti utilizzati nel corso della procedura sanzionatoria;
- b) verifica che sia correttamente instaurato il contraddittorio con i destinatari delle contestazioni e sia salvaguardata la possibilità degli stessi di partecipare al procedimento amministrativo, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge;
- c) procede con l'analisi di tutti gli elementi istruttori acquisiti agli atti del procedimento sanzionatorio ed effettua, alla luce delle difese svolte dagli interessati, dei documenti di parte e del complesso delle informazioni raccolte, una ponderata valutazione degli addebiti contestati, della rilevanza delle violazioni e della responsabilità personale, secondo i criteri predeterminati al superiore articolo 72, comma 1, incluso il ravvedimento operoso.

11. L'adozione del provvedimento sanzionatorio o di archiviazione è di competenza del Direttore o del Vice Direttore dell'Agenzia su proposta di coloro che, all'interno dell'Agenzia medesima, ne hanno curato l'istruttoria. Il provvedimento deve essere adottato entro 60 giorni dalla scadenza del termine, originario o prorogato, per la presentazione delle controdeduzioni da parte del soggetto che ha ricevuto la contestazione.

12. L'archiviazione del procedimento è parimenti comunicata ai soggetti interessati.

13. Il provvedimento sanzionatorio deve riportare:

- a) l'atto di contestazione, di cui al superiore comma 7, in allegato;
- b) la motivazione del provvedimento anche attraverso l'esplicitazione delle valutazioni in ordine alle eventuali controdeduzioni presentate dai destinatari del provvedimento;
- c) la determinazione dell'importo della sanzione da pagare e le relative modalità di estinzione;
- d) l'esposizione dei criteri adottati per la determinazione della sanzione che si ritiene applicabile ai sensi di quanto previsto dal superiore articolo 72, comma 1;
- e) l'indicazione del termine di ricorso e dell'Autorità competente da adire.

14. La notifica del provvedimento sanzionatorio avviene conformemente a quanto previsto dal superiore comma 6 per la contestazione delle violazioni.

15. Alla notifica può seguire la pubblicazione del provvedimento ai sensi del precedente articolo 73, inclusa quella nell'apposita pagina del sito internet e nel Bollettino Ufficiale – Parte

Amministrativa e Inserzioni. La pubblicazione o meno del provvedimento sanzionatorio è oggetto di specifica previsione all'interno del provvedimento medesimo.

16. Il pagamento della sanzione può essere eseguito nella misura ridotta prevista per l'oblazione volontaria se effettuato entro il termine di cui all'articolo 72, comma 5. L'iscrizione a ruolo di cui al precedente articolo 72, comma 9, avviene non prima di sei mesi dalla notifica del provvedimento sanzionatorio per il doppio dell'ammontare della sanzione. Nei casi di proposizione di ricorso amministrativo, i sei mesi decorrono dalla data di conclusione del procedimento giudiziario.

17. Nei casi di rilevata violazione dell'articolo 31 e delle norme previste dal Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74 e successive modifiche, l'Agenzia adotta il provvedimento sanzionatorio di propria competenza in forma diretta ossia senza ricorrere alla previa contestazione degli addebiti ed al relativo periodo per le controdeduzioni, inserendo all'interno del provvedimento sanzionatorio medesimo ogni elemento informativo di cui alla mancata contestazione e fatta salva la possibilità di ricorso amministrativo giurisdizionale ai sensi dell'articolo 72, comma 7.

CAPO IV NORME IN MATERIA DI AZIONI DI RESPONSABILITA'

Art.14 *(Presupposti e modalità dell'azione di responsabilità)*

1. Il presente Capo detta disposizioni relative alle azioni di responsabilità nei confronti di disciolti organi amministrativi e di controllo, altri esponenti aziendali, società di revisione, incaricato della revisione contabile e attuario di soggetti autorizzati, sottoposti a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modificazioni.

2. Le azioni di responsabilità di cui al comma 1 sono assoggettate alle norme generali con le precisazioni contenute ai successivi articoli del presente Capo e possono essere esperite dai Commissari solo ove il comportamento dei soggetti richiamati al precedente comma abbia dato luogo a un effettivo danno per il soggetto autorizzato e limitatamente a tale danno.

3. L'azione di responsabilità è altresì esperibile da parte dei soci ovvero dei terzi creditori nei limiti del danno ad essi cagionato.

Art.15 *(Prosecuzione dell'azione)*

1. Gli organi amministrativi succeduti ai Commissari proseguono le azioni di responsabilità, iniziate da questi ultimi, potendo comunque deliberare rinunce e/o transazioni in ordine a tali azioni.

2. A tal fine, i nuovi amministratori possono convocare l'Assemblea dei Soci successivamente alla nomina inserendo l'argomento all'ordine del giorno, al fine di deliberare rinunce e/o transazioni quando la prosecuzione delle azioni di responsabilità non sia più ritenuta conveniente per la società.

3. I nuovi amministratori comunicano a Banca Centrale la decisione in ordine alla rinuncia alle azioni di responsabilità assunta a mente del precedente comma 2, evidenziando la coerenza della predetta decisione rispetto all'osservanza del principio di sana e prudente gestione.

4. Nel caso in cui lo Stato sia intervenuto con forme, dirette o indirette, di sostegno economico in favore dei soggetti autorizzati sottoposti a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, la decisione in ordine alla rinuncia alle azioni di responsabilità può essere assunta dai nuovi amministratori previo parere favorevole del Comitato per il Credito e il Risparmio.

5. I Commissari di cui agli articoli 79, comma 1, lettera a) e 86, comma 1, lettera a), della Legge n.165/2005 hanno facoltà, a seguito dell'avvio delle azioni di responsabilità a mente rispettivamente dell'articolo 80, comma 5, della Legge n.165/2005 e dell'articolo 88, comma 5,

della medesima Legge n.165/2005, di rinunciare e/o procedere a transazione in ordine a tali azioni poiché reputate non più convenienti e/o opportune per la società, previo consulto del Comitato di Sorveglianza e autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

Art.16

(Responsabilità degli esponenti aziendali, della Società di Revisione, dell'incaricato della revisione e dell'attuario)

1. La responsabilità degli esponenti aziendali, della società di revisione, dell'incaricato della revisione e dell'attuario dei soggetti autorizzati sussiste solamente nei casi in cui vi sia stata violazione dei doveri loro imposti da precise disposizioni di legge o di regolamento, di istruzioni o di circolari.
2. E' esente da responsabilità l'esponente aziendale, la società di revisione, l'incaricato della revisione e l'attuario che, essendo immune da colpa, abbia rilevato la violazione o l'irregolarità, curando che di tale rilievo si facesse inserzione nei libri o nelle comunicazioni sociali e che abbia, altresì, segnalato formalmente e tempestivamente detta violazione o irregolarità alle competenti Autorità.
3. Ai membri del Collegio Sindacale non possono imputarsi violazioni di norme sul controllo contabile che competono alla Società di Revisione e al soggetto incaricato nella revisione contabile.
4. L'azione di responsabilità può essere esperita nei confronti degli esponenti aziendali, della Società di Revisione, dell'incaricato della revisione e dell'attuario solo con precisa indicazione delle azioni o delle omissioni su cui l'azione si fonda e limitatamente ai danni che dall'azione o dall'omissione sono derivati.
5. L'azione deve indicare chiaramente i comportamenti ascrivibili al soggetto che si assume responsabile descrivendo analiticamente i fatti o le omissioni commesse, precisando per quale motivo il soggetto possa concorrere con altri pur avendo un ruolo diverso, valutando il ruolo del singolo componente differenziando la posizione con riferimento a deleghe o quant'altro, alla posizione di apicalità nella società, all'eventuale ruolo quale funzionario oltre a quello ricoperto con la carica sociale, dei singoli esponenti ed alla permanenza nell'incarico.

Art.17

(Responsabilità dei Commissari e dei membri del Comitato di Sorveglianza)

1. Fatte salve le ulteriori responsabilità riconducibili alla qualifica di pubblico ufficiale in capo ai Commissari, i Commissari ed i membri del Comitato di Sorveglianza sono assoggettati alle stesse responsabilità rispettivamente degli amministratori e dei sindaci dei soggetti autorizzati.
2. E' abrogato il comma 9 dell'articolo 80 della Legge 17 novembre 2005 n.165.
3. Il comma 6 dell'articolo 88 della Legge 17 novembre 2005 n. 165 è sostituito come segue:
"6. Ai Commissari liquidatori e al Comitato di Sorveglianza si applicano il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 80 della presente legge."

Art. 17bis

(Nomina dei Commissari e dei membri del Comitato di Sorveglianza)

1. L'articolo 79, comma 6, della Legge 17 novembre 2005 n.165 è modificato come segue:
"6. L'Autorità di Vigilanza definisce i requisiti per poter assumere la carica di Commissario o di membro del Comitato di Sorveglianza. L'Autorità di Vigilanza nomina alla carica di Commissario o di membro del Comitato di Sorveglianza professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati e dei Notai della Repubblica di San Marino e/o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino."
2. All'articolo 86 della Legge 17 novembre 2005 n.165 è aggiunto il seguente comma 5:
"5. Alla carica di Commissario liquidatore o di membro del Comitato di Sorveglianza sono nominati professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati e dei Notai della Repubblica di San Marino e/o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino."

Art. 18*(Prescrizione dell'azione di responsabilità)*

1. La prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli esponenti aziendali, della Società di Revisione, dell'incaricato della revisione e dell'attuario dei soggetti autorizzati, è regolata dall'articolo 117 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modificazioni.
2. L'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità viene decisa dal Giudice quale eccezione non riservata al definitivo.
3. L'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa di soggetti autorizzati non costituiscono procedure concorsuali ai sensi di quanto previsto dall'articolo 117, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche ed integrazioni, a meno che non sia stato già dichiarato lo stato di insolvenza del soggetto autorizzato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 98 della Legge 17 novembre 2005 n.165.

Art.19*(Estensione delle norme di cui al presente Capo)*

1. Le norme contenute nel presente Capo IV, e soprattutto i principi da esse desumibili, si applicano, se ed in quanto compatibili, anche alle azioni di responsabilità esperite nei confronti di amministratori, sindaci società di revisione ed incaricati della revisione di società non rientranti fra i soggetti autorizzati ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165.

CAPO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 20*(Accesso alla documentazione aziendale)*

1. La persona giuridica solidalmente responsabile delle violazioni, fornisce ai soggetti destinatari dell'atto di contestazione copia della documentazione e le informazioni, ove da quest'ultimi richieste, se pertinenti ed utili al fine di garantire loro un pieno ed informato diritto di difesa per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive.
2. Il rilascio di informazioni e documenti ai sensi di quanto sopra ed entro i limiti ivi specificati non costituisce violazione dei vincoli di segretezza anche se eseguita nei confronti di soggetti che non rivestano più le cariche o le funzioni in relazione alle quali le violazioni sono state loro contestate.
3. Le disposizioni di cui ai superiori commi si applicano anche in relazione all'accesso alla documentazione aziendale da parte dei soggetti convenuti in azioni di responsabilità a mente del precedente Capo IV al fine di consentire a questi ultimi l'effettivo esercizio del diritto di difesa.

Art.21*(Pubblicazione sanzioni sul Bollettino Ufficiale)*

1. All'articolo 2 del Decreto Delegato 10 dicembre 2010 n.192, dopo la lettera h), sono aggiunte le seguenti lettere:
"i) i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 32 della Legge 29 giugno 2005 n.96 soggetti a pubblicazione secondo quanto disposto da Banca Centrale della Repubblica di San Marino (BCSM) all'interno del provvedimento medesimo".
l) i provvedimenti sanzionatori di cui alla Legge 17 giugno 2008 n. 92 soggetti a pubblicazione secondo quanto disposto dall'Agenzia di Informazione Finanziaria all'interno del provvedimento medesimo."

Art.22*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le disposizioni di cui ai superiori Capi II e III si applicano anche alle infrazioni già oggetto di rilevazione, così come definita dai novellati articolo 23, comma 4 del Decreto n.76/2006 e articolo 74, comma 5 della Legge n.92/2008, ma per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, non è stato ancora emesso l'atto di contestazione, se di competenza di Banca Centrale, o il provvedimento sanzionatorio, se di competenza dell'AIF.
2. Per tutte le violazioni di cui al precedente comma rilevate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, il termine per la notifica dell'atto di contestazione, in deroga a quanto disposto dai novellati articolo 31, comma 6, lettera a) della Legge n.96/2005 e articolo 72, comma 4, lettera a) della Legge n.92/2008 e quindi a prescindere dal termine ivi previsto, scade il 30 aprile 2014.
3. In relazione ai provvedimenti sanzionatori già emessi da Banca Centrale e dall'Agenzia alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato e che non siano stati definiti mediante il pagamento della sanzione e/o che non siano stati oggetto di sentenza emessa ai sensi del Titolo IV della Legge 28 giugno 1989 n.69, è prevista la facoltà per il trasgressore di effettuare l'oblazione volontaria con il pagamento della metà della sanzione comminata; tale facoltà è riconosciuta in via eccezionale e deve essere esercitata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di promulgazione del presente decreto.
4. I verbali ispettivi di Banca Centrale e Agenzia, che costituiscano il presupposto di eventuali provvedimenti sanzionatori, sono notificati da Banca Centrale al soggetto giuridico interessato e dall'Agenzia al soggetto designato non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di chiusura degli accertamenti comunicata ai soggetti destinatari dell'attività di vigilanza.

Art.23*(Ricorsi giurisdizionali pendenti)*

1. I ricorsi giurisdizionali amministrativi pendenti presso il Tribunale avverso le sanzioni amministrative disciplinate dal presente decreto delegato e non ancora definiti, si intendono depositati come ricorsi giurisdizionali di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68.
2. I termini di cui all'articolo 16, comma 3, della Legge 28 giugno 1989 n.68 iniziano a decorrere dalla data di promulgazione del presente decreto.

Art.24*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le norme in contrasto con il presente decreto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 maggio 2014/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini

